

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI (INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA, DI CONSULENZA E DI COLLABORAZIONE).

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura professionale o occasionale, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni.
2. Non sono disciplinati dal presente Regolamento:
 - a) gli incarichi a soggetti organizzati in forma di impresa per la prestazione di servizi che rientrano nell'applicazione del decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i. e quelli disciplinati da specifiche norme;
 - b) le prestazioni professionali relative ad incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
 - a) gli incarichi, conferiti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, relativi alla rappresentanza in giudizio, al patrocinio dell'Amministrazione e alla consulenza tecnica di parte;
 - b) gli incarichi conferiti a lavoratori collocati in quiescenza a titolo esclusivamente gratuito.

Articolo 2 - Tipologia degli incarichi

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono da considerarsi incarichi individuali di lavoro autonomo, tutte quelle prestazioni che richiedono competenze altamente qualificate da svolgere in forma di lavoro autonomo mediante contratti di prestazione d'opera (art. 2222 e ss. del codice civile) o d'opera intellettuale (art. 2229 e ss. codice civile) secondo le seguenti tipologie:
 - a) **incarichi di studio:** si intendono le attività di studio svolte nell'interesse di Liguria Digitale corredate obbligatoriamente dalla consegna, entro un termine prestabilito, di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, quali a titolo esemplificativo, lo studio e l'elaborazione di soluzioni di questioni inerenti all'attività o progetti specifici della Società;
 - b) **incarichi di ricerca:** si intendono le attività assimilabili agli incarichi di studio, che presuppongono la preventiva definizione di un programma di ricerca da parte di Liguria Digitale;
 - c) **incarichi di consulenza:** si intendono le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri o valutazioni in merito ad una o più questioni preventivamente determinate, allo scopo di acquisire un giudizio qualificato ad orientare l'azione della Società.
 - d) **incarichi di natura occasionale:** si hanno quando la prestazione richiesta si esaurisce in una attività di breve durata, una attività episodica che si svolge in maniera saltuaria e autonoma, senza vincolo di subordinazione, in cui, mediante una sola azione o prestazione si riesce a raggiungere il fine;
 - e) **incarico di collaborazione coordinata e continuativa:** l'attività non si limita ad una prestazione che si esaurisce con l'emanazione di uno o più atti conseguenti a specifiche richieste bensì è relativo ad un disegno coordinato di interventi nell'ambito di un programma definito. Le collaborazioni non devono riguardare attività generiche o ordinarie e, comunque, riconducibili alle mansioni proprie dei dipendenti.



Articolo 3 – Presupposti legittimanti.

1. Liguria Digitale conferisce gli incarichi individuali di cui al presente Regolamento:
 - a) esclusivamente ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

E' possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria qualora le attività debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o in casi eccezionali debitamente motivati.

In ogni caso gli incarichi individuali di lavoro autonomo non possono avere ad oggetto prestazioni che presentano un contenuto professionale ordinario, privo di particolare ed elevata professionalità;

- b) qualora ricorrano tutti i presupposti legittimanti di seguito elencati:
 - l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento alla Società, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalità di Liguria Digitale;
 - sia accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno della Società;
 - la prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata e soddisfi esigenze straordinarie ed eccezionali;
 - siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Articolo 4 – Modalità di affidamento.

1. Liguria Digitale, ove ricorrano tutti i presupposti legittimanti di cui all'articolo precedente, conferisce gli incarichi di cui al presente Regolamento attraverso procedure selettive di natura concorsuale nel rispetto dei principi pubblicità, trasparenza, rotazione, parità di trattamento, imparzialità e proporzionalità tra entità del compenso e utilità conseguita dalla Società.
2. Il ricorso all'affidamento diretto è ammesso esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) in esito a procedura comparativa quando, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
 - b) ove sia accertata l'unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo ossia per prestazioni specialistiche non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni o a specifiche esperienze acquisite.

Articolo 5 – Attivazione della procedura di conferimento dell'incarico.

1. L'attivazione della procedura per l'affidamento degli incarichi di cui al presente Regolamento avviene attraverso la predisposizione di apposita RDA secondo la procedura aziendale vigente.
2. La RDA deve:
 - a) dare evidenza dei presupposti legittimanti di cui all'art. 3 che precede;
 - b) specificare i requisiti professionali atti a comprovare la specializzazione, anche universitaria, necessaria allo svolgimento dell'incarico;
 - c) indicare il termine per la candidatura di cui all'art. 6, comma 2, e la motivazione alla base di un'eventuale richiesta di riduzione del termine;
 - d) indicare la motivazione atta a legittimare l'eventuale affidamento diretto.



3. Il Responsabile del Procedimento (di seguito anche RP) è il Dirigente o il Quadro Apicale a riporto gerarchico verso il Direttore Generale o il Vice Direttore Generale (di seguito anche Dirigente/Apicale) dell'Unità Organizzativa che necessita della prestazione esterna. Resta inteso che ciascun Dirigente/Apicale può assegnare, a norma dell'art. 5, comma 2, della L. n. 241/1990, il ruolo di RP ad altro dipendente di Liguria Digitale inquadrato nella propria Unità Organizzativa di riferimento, in possesso di inquadramento contrattuale e di requisiti professionali adeguati, e privo di cause ostative (e, quindi, privo di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi anche potenziale).

Articolo 6 - Procedura di selezione comparativa.

1. La Direzione Procurement di Liguria Digitale, sulla base della RDA conforme a quanto indicato all'art. 5, comma 2, e debitamente autorizzata, supporta il RP nella fase di conferimento e, quindi, nella predisposizione e pubblicazione, nella sezione "Centrale di Committenza", "Incarichi Professionali" "Avvisi Incarichi" del proprio sito istituzionale, di un avviso di selezione contenente le seguenti informazioni:
 - a) l'oggetto della prestazione;
 - b) i requisiti richiesti per essere ammessi alla procedura selettiva (quali, a titolo indicativo: la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea; il godimento dei diritti civili e politici; non essere sottoposto a procedimenti penali; il possesso della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta; aver assolto con puntualità e diligenza agli incarichi precedentemente affidati da PA; etc.).
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso per la presentazione delle domande;
 - c) le modalità e il termine per presentare la candidatura.
 - d) il corrispettivo della prestazione che è determinato in funzione del tipo di attività richiesta, della complessità e della durata dell'incarico, della eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, valutando altresì i valori remunerativi di mercato, le eventuali tariffe professionali di riferimento, ovvero i compensi già corrisposti dalla Società o dagli Enti soci per prestazioni analoghe;
 - e) i criteri di valutazione con i relativi pesi e le modalità di svolgimento della procedura per l'assegnazione dell'incarico, da effettuare mediante comparazione dei curricula formativi e professionali e, ove ritenuto necessario, successivo colloquio
 - f) la specifica che l'incarico verrà conferito anche in presenza di un solo candidato, se ritenuto idoneo.
 - g) l'indicazione del RP.
2. L'avviso deve essere pubblicato per almeno 10 (dieci) giorni sul sito di Liguria Digitale. Un termine inferiore a 10 (dieci) giorni, deve essere adeguatamente motivato dal RP in RDA. Possono essere previste ulteriori forme di pubblicità, in relazione all'incarico da conferire.
3. Scaduto il termine per presentare la candidatura, la scelta del professionista a cui affidare l'incarico è effettuata dal RP, che provvederà a redigere verbale, contenente il resoconto delle operazioni comparative espletate ed i relativi criteri applicati.
4. Qualora la comparazione sia ritenuta di particolare complessità, il RP può nominare apposita Commissione composta, di norma, da tre membri, dipendenti di Liguria Digitale competenti



nell'oggetto della prestazione da affidare. Anche in questo caso deve essere redatto verbale, in conformità a quanto disposto al comma 3.

5. Le risultanze della selezione potranno essere utilizzate, entro un periodo massimo di 1 (uno) anno, per il conferimento di incarichi rispondenti ai medesimi requisiti fissati nell'avviso di selezione.

Articolo 7 – Verifiche di legge e conferimento dell'incarico.

1. Liguria Digitale, preso atto delle risultanze della selezione, sottopone il candidato selezionato alle verifiche di legge atte a comprovare, in particolare, l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, con la Società ovvero di cause di inconfirmità o di incompatibilità dell'incarico.
2. A seguito dell'esito positivo delle verifiche di legge, Liguria Digitale conferisce al candidato selezionato (di seguito anche Incaricato) incarico scritto contenente quanto indicato al comma 1, lettere c), d), e f), dell'articolo 6 che precede e le clausole di cui agli articoli seguenti.
3. Qualora ricorrano esigenze di urgenza nell'avvio dell'incarico incompatibili con i termini necessari per le verifiche di legge, Liguria Digitale prevede nell'incarico stesso una causa risolutiva espressa che trovi applicazione in modo automatico laddove l'esito di suddetto verifiche rilevi situazioni ostative.

Articolo 8 – Pubblicazione dell'incarico.

1. A norma del D.lgs. n. 33/2013, all'atto del conferimento dell'incarico i dati relativi allo stesso, unitamente al curriculum vitae e alle dichiarazioni rese dall'Incaricato, sono pubblicati da Liguria Digitale nella sezione "Società Trasparente" "consulenti e collaboratori" del proprio sito istituzionale.
2. Tale pubblicazione è condizione di efficacia per il pagamento delle prestazioni nei termini e con le modalità pattuite.

Articolo 9 – Principio della prestazione personale ed esecuzione dell'incarico

1. L'Incaricato dovrà svolgere personalmente la prestazione oggetto del contratto. Nel caso in cui l'Incaricato operi presso uno studio associato, nel contratto dovrà essere evidenziato che il rapporto negoziale interverrà esclusivamente tra Liguria Digitale ed il professionista prescelto.
2. L'Incaricato opera in autonomia, senza vincolo di subordinazione e, quindi, al di fuori dei sistemi organizzativi e dei vincoli gerarchici operanti in Liguria Digitale ed è esonerato dal rispetto di un orario di lavoro predeterminato.
3. Le prestazioni sono assoggettate ad un vincolo funzionale in virtù del quale la prestazione deve essere resa in sintonia con gli obiettivi definiti dalla Società e strumentalmente al loro conseguimento. A tal fine, l'Incaricato si confronta periodicamente con il Dirigente/Apicale competente per verificare che le prestazioni svolte ed i relativi risultati ottenuti siano allineati con gli obiettivi richiesti e perseguiti.
4. La sede di svolgimento dell'incarico deve essere indicata nell'incarico stesso conferito a norma dell'art. 7 comma 2 che precede. Di norma l'attività non è prestata presso gli uffici di Liguria Digitale e l'Incaricato opera con le attrezzature e gli impianti di cui dispone.



**Liguria
Digitale**

Sede Legale:
Via E. Melen 77 - 16152 GENOVA
Tel. +39-01065451
info@liguriadigitale.it

5. L'Incaricato, ove la prestazione presupponga il trattamento di dati di cui Liguria Digitale è Titolare o Responsabile esterno, è nominato quale incaricato del trattamento in forza della normativa vigente.

Articolo 10 - Verifica dell'esecuzione dell'incarico e liquidazione del corrispettivo.

1. Il RP verifica il corretto svolgimento dell'incarico, con particolare riferimento al caso in cui la realizzazione dello stesso è correlata a fasi di sviluppo, attraverso il controllo della corrispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'Incaricato risultino non conformi a quanto richiesto sulla base dell'incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il RP può richiedere all'Incaricato stesso di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 (novanta) giorni pena la risoluzione per inadempienza, ovvero sull'esatta quantificazione della attività prestata può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Articolo 11 – Liquidazione del compenso.

1. La liquidazione del compenso avviene secondo le modalità e i tempi indicati dell'avviso di selezione e/o nell'incarico. In mancanza di una espressa previsione, la liquidazione avviene, di norma, al momento della conclusione dell'incarico, salvo che ciò sia escluso dalle particolari caratteristiche dell'attività oggetto dell'incarico stesso.

Articolo 12 – Rinnovo e proroga.

1. Non è ammesso il rinnovo degli incarichi di cui al presente Regolamento.
2. L'eventuale proroga degli stessi è consentita, in via eccezionale e ad invarianza del compenso, al solo fine di completare il progetto quando il ritardo non è imputabile all'Incaricato.